

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

**PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA EUROPEA**

Art. 1

Istituzione dell'Albo

1. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano – Lodi - Monza e Brianza (di seguito, per brevità, "OPI" oppure "Ordine") istituisce l'Albo degli operatori economici da consultare in sede di affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.1 del medesimo Decreto;
2. Trattasi di uno strumento operativo, di esclusivo interesse dell'OPI, che trova applicazione nell'ambito del vigente Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 142/24 del 11/06/2024;
3. L'iscrizione all'Albo non vincola l'Ordine, che si riserva la facoltà di invitare anche Ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 2

Settori e Categorie di Iscrizione

1. I Settori e le Categorie merceologiche interessate dal presente Regolamento sono indicati nell'avviso allegato al Presente Regolamento (**Allegato 1**) e pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
2. Il predetto elenco potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze dell'OPI, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 3

Domanda di iscrizione e relativa documentazione

1. L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà rivolgere all'Ordine apposita domanda, preferibilmente utilizzando il modulo allegato (**Allegato 2**).
2. La domanda potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dell'OPI.
3. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti verrà trasmessa via PEC all'operatore richiedente.
4. L'iscrizione avrà validità 3 anni dalla data di comunicazione da parte dell'OPI di avvenuta iscrizione nell'Albo.
5. Con la domanda il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi richiesti e l'indicazione della categoria o classe merceologica di cui chiede l'iscrizione.

6. La classe e la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovranno corrispondere all'attività effettivamente esercitata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Art. 4

Domanda di iscrizione e relativa documentazione

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale, indicati nell'Allegato I.
2. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente utilizzando il modulo allegato (**Allegato 2**).

Art. 6

Gestione dell'Albo

1. La Società pubblicherà sul proprio sito aziendale un Avviso contenente l'invito di iscrizione.
2. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli Operatori Economici interessati ed aggiornato con cadenza annuale.
3. L'OPI si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso di cui al comma 1 nel caso in cui sopravvenissero nuove disposizioni di legge. Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito aziendale dell'Ordine.
4. L'OPI procederà alla revisione dell'elenco con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvederà alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

Art. 7

Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:
 - fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 - risoluzione del contratto con l'Ordine per inadempienza contrattuale;
 - omessa partecipazione alla gara senza idonea motivazione.
2. Saranno esclusi dall'elenco gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
3. Le imprese possono essere cancellate, altresì, in tutti i casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del loro titolare o legale rappresentante.
4. La cancellazione verrà comunicata all'interessato a mezzo PEC.

Art. 8

Obblighi di informazione da parte degli iscritti

1. Ciascun iscritto ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare all'Ordine tutte le variazioni dei loro requisiti; rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 9

Selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate

1. La scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate verrà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi saranno consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri di cui al primo comma è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
3. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1** Avviso contenente l'indicazione dei requisiti generali di iscrizione all'Albo e delle Categorie Merceologiche;
- **ALLEGATO 2** Domanda per l'iscrizione all'Albo Fornitori.